

E.S.S.A.P. "GIUSEPPINA LEGGIO SIPIONE"

(ex O.P. "Casa delle Fanciulle Giuseppina Leggio-Sipione")

Via G. Meli n.54 – P.I. 92009000891

96019 – ROSOLINI (SR)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 4 DEL 25/08/2022

Oggetto: UTILIZZO DELL'AREA UBICATA IN CONTRADA RIZZARELLI DI ROSOLINI DA PARTE DELL'A.S.P. DI SIRACUSA – APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA.

L'anno Duemilaventidue il giorno venticinque del mese di agosto, alle ore 09:25, in Rosolini, nella sede provvisoria sita presso gli uffici comunali di via Sipione n.79, il Commissario Straordinario Vincenzo Dell'Albani, assistito dal segretario/direttore Geom. Salvatore Speranza, ha adottato la seguente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamato il D.A. Serv. 7 Ipab, n.17/GAB del 09/02/2022 con cui l'Assessore Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha nominato il sottoscritto Vincenzo Dell'Albani, Commissario Straordinario dell'IPAB O.P. "Leggio Sipione di Rosolini (SR)";

Premesso che l'A.S.P. di Siracusa, nell'ambito degli interventi inseriti nel P.N.R.R., ha previsto la realizzazione di una Casa di Comunità nel Comune di Rosolini, il cui finanziamento è condizionato dal possesso da parte dell'ASP di titolo che riconosca il luogo ove realizzarla;

Che a seguito di incontri preliminari nel corso dei quali si è dato atto della sussistenza delle condizioni di ordine generale, con nota prot. n.23858 del 05/08/2022 l'U.O.C. Economico Patrimoniale dell'A.S.P. ha richiesto formalmente la concessione, in comodato, di una parte del terreno di proprietà di questa ESSAP, sito in C.da Rizzarelli, prolungamento di Corso Umberto di Savoia, pervenuto a seguito di accettazione dell'eredità della benefattrice Mauro Maria, significando che il mancato perfezionamento della disponibilità entro la scadenza perentoria del 31/08/2022, giusto il disposto dell'art.3 del Decreto n.671 del 29/07/2022, avrebbe comportato la revoca dell'intervento;

Che, con nota di riscontro prot. n.22 del 12/08/2022, l'ESSAP ha formalmente manifestato la propria disponibilità a concedere in comodato l'area richiesta, comunicando le condizioni cui la concessione avrebbe dovuto sottostare, in relazione alle interlocuzioni avute, per le vie brevi, con gli organi tutori e dei vincoli di destinazione previsti nel lascito testamentario;

Che gli scopi del presente protocollo d'intesa, nello spirito di collaborazione fra enti con finalità pubblica, consentono il raggiungimento dei reciproci fini istituzionali, a beneficio della collettività del Comune di Rosolini, e a vantaggio della stessa ESSAP, dando impulso e concreta realizzazione di specifici servizi socio-sanitari;

Dato atto che nel corso dei ripetuti incontri ed interlocuzioni si è proceduto alla definizione delle condizioni che, nel rispetto della vigente normativa sulle II.PP.A.B., potessero consentire l'assunzione del presente atto, con particolare riguardo alla valorizzazione dei beni di questa ESSAP e contestuale raggiungimento dei fini statutari;

Visto lo schema di Protocollo d'Intesa elaborato previo contraddittorio fra le parti, unito alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con il quale vengono definiti oggetto, condizioni e durata della concessione in comodato dell'area richiesta;

Considerato che lo stesso, fra l'altro, così come riportato all'art.5, prevede che l'ASP, nel contesto della realizzanda Casa di Comunità, dovrà prevedere la messa a disposizione, in favore della concedente ESSAP, di n°5 posti letto, dotati di autonomia fisica e funzionale, da riservare, a scelta della stessa, all'accoglienza di soggetti anziani, individuati secondo le modalità previste nel lascito testamentario;

Che gli oneri di costruzione e le spese per le utenze saranno a carico dell'A.S.P. e che con successiva eventuale convenzione integrativa, in sede di progettazione esecutiva, verranno definite sede, dati dimensionali ed ubicazione dei citati posti, i cui standard dovranno consentire all'ESSAP di ottenere l'accreditamento della struttura;

Che, in ogni caso, anche nell'eventualità che l'ASP acquisisca - ai sensi dell'art.4 del protocollo d'intesa, su preventiva autorizzazione dell'Assessorato della Famiglia, ai sensi del comma 3 art.21 della Legge regionale 22 dicembre 2005 n.19 e previo pagamento di un corrispettivo quantificato dall'Ufficio Pubblico competente, la proprietà del terreno - l'ESSAP conserverà la disponibilità dei posti letto di cui sopra;

Preso Atto che in relazione a quanto sopra, con la concessione della suddetta area in comodato, oltre a garantire, nell'ambito dei finanziamenti del PNRR, la realizzazione da parte dell'ASP di Siracusa di una Casa di Comunità a beneficio della collettività, l'ESSAP trae un oggettivo vantaggio immediato dato dalla possibilità di poter attivare, senza alcun onere di costruzione, un servizio istituzionale, peraltro previsto dalle condizioni testamentarie fissate dalla benefattrice, avviando concretamente una fase di operatività dell'ex Opera Pia, ora ESSAP;

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni di ordine giuridico e gestionale per dare corso alla concessione in comodato in favore dell'ASP dell'area richiesta, alle condizioni meglio indicate nell'unito schema di protocollo d'intesa;

Per tutto quanto sopra, richiamate le premesse,

DELIBERA

1. Di concedere, in comodato d'uso gratuito, all'A.S.P.di Siracusa (ai sensi dell'art. 1803 e s.s. del Codice Civile), l'area - della superficie di mq.3.000 -ubicata in Rosolini, C.da Rizzarelli, prolungamento di Corso Umberto di Savoia, costituente porzione da frazionarsi, del terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Rosolini al foglio 40, particelle 49 e 50, che sarà destinata alla realizzazione di una Casa di Comunità;
2. Di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa, costituito da n.8 articoli, unito alla presente per farne parte integrale e sostanziale, con il quale vengono definiti oggetto, condizioni e durata della concessione in comodato dell'area richiesta;
3. Di dare atto che nella vigenza del presente comodato e anche nel caso che l'ASP acquisisca la proprietà dell'area, l'ESSAP avrà la disponibilità permanente di n°5 posti letto, dotati di autonomia

fisica e funzionale, da riservare, a scelta della stessa, all'accoglienza di soggetti anziani, individuati secondo le modalità previste nel lascito testamentario;

4. Che gli oneri di costruzione e le spese per le utenze saranno a carico dell'A.S.P. di Siracusa e che con successiva eventuale convenzione integrativa, in sede di progettazione esecutiva, verranno definite sede, dati dimensionali ed ubicazione dei citati posti, i cui standard dovranno consentire all'ESSAP di ottenere l'accreditamento della struttura;
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione, ancorché non soggetta a controllo ex comma 3 art.21 della Legge regionale 22 dicembre 2005 n.19, all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali – Servizio 9 II.PP.A.B., per opportuna conoscenza;
6. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Il Segretario

Geom. Salvatore Speranza



Il Commissario Straordinario

Vincenzo Dell'Albani

